

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1654

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BUONANNO, BUSIN,
CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, MARCOLIN,
GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI**

Disposizioni concernenti l'ufficio del giudice di pace e
modifiche alla disciplina relativa alla sua competenza

Presentata il 4 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad ormai più di venti anni dalla legge n. 374 del 1991, istitutiva dell'ufficio del giudice di pace, è necessario procedere a una sua complessiva riforma.

Oggi il giudice di pace non risponde più ai caratteri della legge istitutiva, in cui era prevista una funzione quasi esclusivamente conciliativa da parte di un giudice onorario non tecnico. Infatti, anche a seguito della legge 24 novembre 1999, n. 468, il giudice di pace deve avere necessari requisiti di professionalità, posto che si occupa di materie, quali quella penale e dell'immigrazione irregolare, che richiedono tecnicismo e un'approfondita conoscenza delle norme del diritto.

A questo si sono accompagnati un regime di incompatibilità sempre più stringente, assoluto con riferimento al lavoro dipendente, pubblico privato, e relativo, con riguardo alla professione forense, nonché un maggiore impegno, con turni di presenza e con ruoli di udienza, tali da assimilare la figura del giudice di pace a quella del pretore.

Per questi motivi è necessaria una riforma che intervenga, da un lato, a garantire il principio dell'autonomia della magistratura e, dall'altro, la professionalità del magistrato che svolge le funzioni di giudice di pace.

In questo quadro, appare difficile procedere a una riforma unitaria delle altre

figure di magistrati onorari. Il limite di alcuni progetti di riforma è quello di procedere a una riforma unitaria di tutte le figure di magistrati onorari senza considerare le loro ontologiche differenze.

Il giudice di pace è titolare esclusivo di una funzione, come giudice monocratico, per un primo grado di giudizio, la cui figura è prevista nella Costituzione, al terzo comma dell'articolo 116.

Diversamente, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale svolgono un'importantissima funzione, ma di sostituzione del magistrato titolare dei procedimenti.

A conferma di ciò, vi è un diverso regime di incompatibilità per le due figure, in quanto per questi ultimi non vi è incompatibilità con il lavoro di dipendente pubblico o privato, come per il giudice di pace, e con riferimento alla libera professione, questa va individuata con l'ufficio e non con l'intero circondario.

Ecco quindi la necessità di prevedere due differenti *status*: uno per il giudice di pace e un altro per i magistrati onorari di tribunale.

La proposta di legge è composta da trentadue articoli, dei quali si illustrano le novità principali che introducono. L'articolo 2 individua i requisiti per la nomina a giudice di pace, sottolineando la necessità di una qualificazione professionale data dall'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie o della professione di avvocato per almeno cinque anni. In particolare, il comma 2 prevede un ordine di preferenza, valorizzando l'esperienza di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario, ritenuta fondamentale per l'esercizio delle funzioni monocratiche di giudice di pace.

L'articolo 3 ricalca l'attuale regime di incompatibilità del giudice di pace, ribadendo l'incompatibilità assoluta con il lavoro dipendente (sia pubblico che privato) e circondariale, con riferimento alla professione forense.

Gli articoli da 4 e 10 ribadiscono la necessità che l'accesso alle funzioni giudiziarie avvenga a seguito di procedura con-

corsuale, unita alla successiva formazione continua.

Non si è introdotta nessuna novità rispetto al regime attuale introdotto dalla citata legge n. 468 del 1999, precisando unicamente alcuni aspetti procedurali.

La novità consiste nella durata dell'incarico di giudice di pace di cui all'articolo 8, funzionale a una migliore razionalizzazione del giudice di pace, senza tuttavia modificarne lo *status* giuridico, e a determinare un notevole risparmio di costi, collegati ai continui concorsi e ai correlati tirocini dei giudici che via via si avvicendano, oltre che alla perdita di professionalità e di formazione acquisita dei giudici in scadenza.

Quanto premesso, inoltre, si rende necessario per dare motivazione a chi svolge le funzioni di giudice di pace, garantendogli autonomia e indipendenza, assicurandone la continuità nella funzione per un quadriennio e per un altro eventuale quadriennio, previa verifica della professionalità e della produttività (requisiti indispensabili per poter essere confermati nelle funzioni, così come espressamente previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, introdotto dall'articolo 5 della legge n. 468 del 1999 fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età. Ciò in ossequio ai principi della buona amministrazione e in ragione della professionalità acquisita, conseguita anche grazie all'impegno economico dello Stato, volto ad assicurare sia la formazione iniziale sia quella permanente, che altrimenti andrebbe dispersa, e anche in virtù della decisione della Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 4410 del 23 febbraio 2011, ha riconosciuto la natura « paraconcorsuale » della nomina e delle successive verifiche quadriennali dei giudici di pace, in ossequio al principio dell'articolo 106 della Costituzione.

La situazione della temporaneità dell'incarico, così come prevista, sia come regime definitivo che in via transitoria, è gravemente lesiva dell'autonomia della magistratura e si pone in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, con la Carta di Strasburgo e con la raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 novembre 2010, che, al paragrafo 49, afferma che la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici.

Particolare attenzione è stata data alla responsabilità disciplinare e ai doveri del giudice di pace, equiparando il suo *status* a quello dei magistrati ordinari, e prevedendo, altresì, una particolareggiata disciplina delle fattispecie rilevanti e un procedimento di accertamento dell'illecito disciplinare agli articoli da 11 a 15.

È stata prevista una rilevante diminuzione dell'organico dei giudici di pace, da un lato per ovvi motivi di razionalizzazione delle spese e di riduzione degli uffici del giudice di pace, e dall'altro per le diverse natura e funzione del giudice di pace attuale rispetto a quello del legislatore del 1991, ossia un magistrato tecnico, competente per il primo grado di giudizio, rispetto al conciliatore.

La riduzione della pianta organica dagli attuali 4.690 a 2.700 porterebbe un risparmio di spesa, pari a circa 14 milioni di euro, derivanti dalla mancata retribuzione e dal mancato investimento di fondi per i 1.990 giudici in meno, e consentirebbe la copertura finanziaria degli oneri previdenziali e assistenziali di cui alla presente proposta di legge.

Gli articoli da 18 a 23 disciplinano, infatti, quella che è un'ulteriore novità, ossia la previsione di una copertura di carattere previdenziale e assistenziale per il giudice di pace. Si tratta di un'elementare previsione per uno Stato di diritto, la cui carenza appare ancora più grave per il fatto che è stata omessa nei confronti di un magistrato della Repubblica.

Tale copertura costituisce un diritto che viene riconosciuto a tutti i cittadini italiani e dei Paesi terzi che lavorano nel territorio dello Stato e, pertanto, non è ulteriormente tollerabile il perdurare di questo vuoto legislativo.

Agli articoli 25 e 26 è previsto un importante aumento della competenza civile e penale del giudice di pace, con notevoli vantaggi in termini di efficienza ed economicità della giustizia. Tale aumento è, inoltre, applicato immediatamente sul ruolo pendente del magistrato di tribunale, con i conseguenti effetti positivi sui carichi dell'ufficio giudiziario.

Un ulteriore aspetto qualificante della proposta di legge è l'attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Con l'espressa previsione della facoltà concessa alle regioni di aver autonomia in materia di organizzazione della giustizia di pace, il legislatore costituzionale ha ricondotto la materia nell'ambito delle forme di autonomia previste dagli statuti speciali delle regioni di cui al primo comma dello stesso articolo 116, nel senso che mentre in questo caso avremo un'autonomia, per così dire, « perfetta », nel caso delle regioni a statuto ordinario avremo un'autonomia per singole materie.

L'attribuzione alle regioni dell'organizzazione degli uffici del giudice di pace costituisce un passo necessario verso l'efficienza della giustizia.

Il giudice di pace è ormai il giudice del circondario che decide delle controversie che interessano direttamente le famiglie, le piccole imprese e gli artigiani, ossia soggetti processuali ancorati al territorio. È pertanto necessario che l'organizzazione sia gestita e coordinata dalle regioni, che potranno agire in maniera più efficace sugli uffici del giudice di pace rispetto al Governo centrale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

GIUDICE DI PACE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai giudici di pace che svolgono le funzioni giurisdizionali ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374.

ART. 2.

(Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta, all'atto della nomina;
- f) avere conseguito la laurea, al termine di un corso quadriennale, in giurisprudenza;
- g) aver svolto funzioni di magistrato ordinario od onorario per almeno cinque anni ovvero aver esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato o di notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari o aver svolto, in qualità di docente di ruolo, attività di insegnamento univer-

sitario in materie giuridiche per almeno cinque anni;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

i) non essere stati dichiarati inidonei all'esercizio delle funzioni di giudice onorario.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace il possesso, nell'ordine, di uno o più dei seguenti requisiti:

a) aver svolto le funzioni giudiziarie, in qualità di magistrato ordinario, di vice procuratore onorario o di giudice onorario di tribunale, senza aver subito provvedimenti disciplinari;

b) aver svolto le funzioni giudiziarie, nella qualità di giudice tributario, presso le commissioni tributarie provinciali o regionali, senza aver subito provvedimenti disciplinari;

c) aver esercitato, senza aver subito provvedimenti disciplinari, la professione di avvocato da almeno tre anni;

d) aver esercitato l'insegnamento universitario in qualità di docente in materie giuridiche nei ruoli dell'università o aver esercitato le funzioni di notaio, senza aver subito provvedimenti disciplinari;

e) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

f) aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito tra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggior numero di anni; in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati; in

caso di ulteriore parità, quello con la minore età anagrafica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a giudice di pace presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta, inoltre, l'appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. Possono essere nominati giudici di pace solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, sono in grado di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio e imparzialità, le funzioni giudiziarie.

ART. 3.

(Incompatibilità).

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o per banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, dal convivente, da parenti fino al secondo grado o da affini entro il primo grado, le funzioni di giudice di pace non possono essere

esercitate nell'ambito del circondario in cui l'attività professionale è svolta da tali soggetti.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o di associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

ART. 4.

(Concorso per l'accesso alle funzioni di giudice di pace).

1. Ciascun consiglio giudiziario, ogni quattro anni e dopo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso a titoli per la copertura dei posti che si renderanno vacanti e per i quali non sono state proposte istanze di conferma. Il consiglio giudiziario dà notizia dell'avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai consigli degli Ordini degli avvocati del distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito *internet* del Ministero della giustizia. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza, prima della scadenza del termine previsto, aggiunge il posto vacante a quelli per i quali è in corso la procedura di copertura ovvero provvede alla sua pubblicazione unitamente a quelli che si renderanno vacanti l'anno successivo.

2. La domanda di ammissione al concorso per giudice di pace si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti e sono allegati i titoli posseduti e la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge.

3. I candidati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello trasmette al consiglio giudiziario le domande pervenute ai sensi del presente articolo. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198.

5. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore del 20 per cento rispetto al numero di giudici di pace da nominare.

ART. 5.

(Tirocinio).

1. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha una durata di sei mesi ed è svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, di carriera o di pace, nominato tra coloro che svolgono funzioni giudiziarie da almeno otto anni.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio è svolto presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, comprese la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti

giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula per ciascun tirocinante un giudizio sull'idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

7. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 90 euro per ciascun giorno di effettiva partecipazione al tirocinio.

8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

ART. 6.

(Nomina).

1. I giudici di pace sono nominati, all'esito delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie.

2. Gli ammessi al tirocinio che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma che non sono stati nominati presso le sedi messe a concorso possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il magistrato assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle disposizioni relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina e, comunque, prima dell'assunzione delle funzioni.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

ART. 7.

*(Formazione professionale
dei giudici di pace).*

1. I giudici di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal giudice coordinatore. Nel corso delle riunioni sono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati hanno curato la trattazione.

2. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dal giudice coordinatore dell'ufficio del giudice di pace ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

ART. 8.

*(Durata dell'ufficio e conferma
del giudice di pace).*

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori periodi di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i settantacinque anni di età.

2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del

quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, esprime, con riguardo al giudice di pace che ha presentato domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio di idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 2 ed è espresso, previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

a) il parere del presidente del tribunale;

b) i dati statistici relativi all'attività svolta;

c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il giudice di pace nel quadriennio;

d) il rispetto delle regole di deontologia;

e) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il giudice di pace presta servizio;

f) la relazione del giudice di pace.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

6. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministro della giustizia.

7. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 nonché sulle domande di trasferimento di cui all'articolo 10.

ART. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie).

1. I vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui all'articolo 4 per l'ufficio di giudice di pace che ha sede nel circondario in cui hanno svolto le funzioni giudiziarie onorarie se non sono decorsi due anni dalla cessazione dell'incarico o dal trasferimento a un altro circondario.

ART. 10.

(Domande di trasferimento).

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentano vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento è presentata al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario ed è presentata entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 6.

ART. 11.

(Doveri del giudice di pace).

1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Il giudice di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado hanno, o hanno avuto negli ultimi cinque anni, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

ART. 12.

(Decadenza).

1. Il giudice di pace decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

ART. 13.

(Aspettativa e dispensa).

1. Il giudice di pace può essere collocato in aspettativa dall'incarico, su sua domanda o d'ufficio, per infermità o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a due anni.

ART. 14.

(Sanzioni disciplinari).

1. Il giudice di pace che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento;
- b) censura;
- c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del giudice di pace, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il giudice di pace si dimostra inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Procedimento).

1. Acquisita la notizia di un illecito disciplinare, il presidente della corte d'appello dispone gli accertamenti necessari e, se la stessa risulta infondata, procede all'archiviazione con decreto da notificare all'interessato.

2. Il presidente della corte d'appello, quando ritiene fondata la notizia di un illecito disciplinare, propone al consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, della censura o della revoca ovvero la dichiarazione di decadenza.

3. Nei casi previsti dall'articolo 13 il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, la dichiarazione di aspettativa o dispensa.

4. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta di cui ai commi 2 e 3, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sull'aspettativa, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

ART. 16.

(Ruolo organico degli uffici del giudice di pace).

1. Il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

3. Il servizio prestato nelle funzioni di giudice di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili.

ART. 17.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle

d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

ART. 18.

(Tutela delle lavoratrici madri).

1. Alle donne giudici di pace si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela delle lavoratrici madri, in quanto compatibili.

ART. 19.

(Trattamento fiscale e previdenziale).

1. I giudici di pace in servizio iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata « Cassa », sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. I giudici di pace non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata « gestione separata INPS ».

ART. 20.

(Contributi e versamenti).

1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle disposizioni vigenti in materia e nelle seguenti misure:

a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;

b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;

c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.

3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapacienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.

ART. 21.

(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).

1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

ART. 22.

(Iscrizione retroattiva).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di

pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, di certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in un'unica soluzione e nei modi indicati o, se prevista, con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

ART. 23.

(Norme generali di ricongiunzione).

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le disposizioni della legge 20 settembre 1980, n. 576, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

ART. 24.

(Iscrizione all'albo dei cassazionisti).

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

ART. 25.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile e amministrativa).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona »;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-ter) per le cause relative alla materia condominiale e all'opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare ».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole: « per l'esecuzione forzata » è inserita la seguente: « immobiliare ».

3. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: « o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « qualunque sia il valore della domanda, fatta salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge ».

4. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e

successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del primo comma dell'articolo 322 del codice di procedura civile, e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione ».

5. All'articolo 322 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace » sono soppresse;

b) il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fatte salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

ART. 26.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia penale).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive mo-

dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, primo comma, numero 2), 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, primo comma, 647 e 651 del codice penale; »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale; »;

b) la lettera q) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« q) articoli 186, 187 e 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; ».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 186 sono abrogati;

b) i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 187 sono abrogati.

ART. 27.

(In materia di contenzioso pendente).

1. I giudizi civili previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 25 pendenti davanti ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non sono rimesse in istruttoria.

ART. 28.

(Potestà legislativa regionale).

1. In attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concluso un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attribuzione alle regioni dell'organizzazione degli uffici del giudice di pace, nonché per l'attribuzione della competenza a decidere sull'organizzazione dei medesimi uffici al consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, e successive modificazioni.

2. Le spese sostenute dalle regioni in attuazione di quanto disposto dal comma 1 sono rimborsate entro limiti determinati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 29.

(Durata dell'incarico dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale in servizio).

1. I giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'articolo 8. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i settantacinque anni di età.

ART. 30.

(Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari).

1. Per i fatti commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374.

ART. 31.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 32.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

